

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 17/02/2026

FATTO

Il cliente riferisce di essere titolare di un buono fruttifero emesso in data 14.08.2001; di essersi recato presso un'agenzia dell'intermediario, dove veniva rifiutato il pagamento del titolo perché prescritto; che sul buono fruttifero non è indicata alcuna data di scadenza e che, al momento della sottoscrizione, non venne consegnato il foglio informativo contenente la scadenza del titolo.

Chiede il risarcimento del danno per carenza di informazione, pari al valore del titolo.

L'intermediario, in via pregiudiziale, eccepisce l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario e Finanziario su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso; l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB.

Nel merito, controdeduce che: il cliente ha presentato ricorso per n. 1 BFP a termine, appartenente alle Serie AA2, sottoscritto il 14.08.2001 e caduto in prescrizione; la serie AA2 è stata collocata nel periodo compreso fra il 14.04.2001 ed il 22.10.2001; all'epoca della sottoscrizione veniva affisso in tutti gli Uffici Postali (nei locali aperti al pubblico) e rilasciato il Foglio Informativo che riporta chiaramente il periodo di prescrizione dei titoli decorso il termine di 10 anni dalla scadenza degli stessi. Quanto al termine prescrizionale, l'art. 8, comma 1, del D.M. del Ministero del Tesoro del 19.12.2000 ha previsto che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo; avendo il BFP la durata massima di 7 anni, essendo stato sottoscritto il 14.08.2001 è scaduto il

14.08.2008, mentre la prescrizione è decorsa a partire dal 14.08.2018; il rimborso del BFP è stato richiesto successivamente, dopo la decorrenza del termine prescrittivo decennale, il primo reclamo formale è stato effettuato in data 26.09.2025. In merito alla richiesta di risarcimento del danno, rimanda alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022.

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio disattende l'eccezione di incompetenza per materia dal momento che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da Poste Italiane s.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656 del 21.3.2022).

È invece fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso *ratione temporis*. Quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del foglio informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere (Coll. Coord., decisione n. 4656/2022 e n. 11113/2025). Nel caso di specie, parte ricorrente deduce unicamente la mancata consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione del contratto, risalente al 14 gennaio 2001 (ben prima del sesto anno precedente la presentazione del ricorso). Pertanto, alla luce della regola ancora di recente ribadita dal Collegio di Coordinamento, la pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente risulta estranea all'ambito di competenza temporale dell'Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE